

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3

N. 273 DEL - 1 MAR. 2017

Oggetto: Dr. Baggio Compagnucci Aldo – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010. Determinazioni.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente medico **Dr. Baggio Compagnucci Aldo** fino al 31/12/2017, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 01/01/2018;
2. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il predetto avrà maturato un'anzianità contributiva di 43 anni, 6 mesi e 27 giorni di anzianità contributiva, di cui 37 anni 6 mesi e 27 giorni di servizio effettivo;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2017;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni



Numero	9831403	Pag. 2
Data	1 MAR. 2017	

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2017.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Sig. Paolo Cribbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
D.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

▣ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 2, commi 4 e 5 D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Nota Funzione Pubblica n. 53309 del 20/11/2013;
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015;
- Determina ASUR/DG n. 481/2016.

▣ **Motivazione:**

Il Dr. Baggio Compagnucci Aldo, nato il 18/02/1952 – dirigente medico a tempo indeterminato, a rapporto esclusivo, con incarico natura professionale, disciplina organizzazione servizi sanitari di base, presso Distretto di Macerata – con nota assunta al prot. gen. al n. 25769 del 07/03/2016, ha chiesto il mantenimento in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 legge 183/2010.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/96 individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato "il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge". Sulla questione, il comma 1 dell'art. 15-nonies del D.Lgs 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, nel suo originario disposto prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età. Inoltre l'art. 35 comma 1 del predetto CCNL precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età.

Con riferimento ai nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia – introdotti dall'art. 24 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011 – in forza dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, non deve ritenersi modificato il limite ordinamentale (65 anni) già vigente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 201/2011. Di conseguenza, secondo tale interpretazione autentica è previsto il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente della pubblica amministrazione che, al compimento del predetto limite ordinamentale, abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. Il superamento di tale limite potrà avvenire, salvo trattenimento in servizio, solo per consentire all'interessato la maturazione del diritto a pensione.

Dall'esame del fascicolo personale risulta che il Dr. Baggio alla data del 28/02/2017 – con il raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni – matura la seguente anzianità contributiva:

1. Servizio presso comune Monte San Pietrangeli, quale medico condotto non di ruolo, dal 01/07/1979 al 31/08/1979;
2. Assunto quale medico condotto presso comune di Petriolo dal 04/08/1980, transitato all'ex USL 15 Macerata dal 01/01/1982 (dirigente medico a rapporto esclusivo dal 01/01/2015);
3. Riscatto di laurea, pari ad anni 6.

Considerato che la vigente normativa (art. 24, commi 3 e 10, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e tenuto altresì conto degli adeguamenti alla speranza di vita, come illustrato da circolare INPS n. 63/2015), attualmente consente l'accesso a pensione anticipata al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, risulta che il predetto potrebbe conseguire il diritto a pensione solo con il 03/04/2017. La cessazione, per quanto esposto, dovrebbe pertanto avere effetto dal 04/04/2017.

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica del precitato comma 1 art. 15-nonies D.Lgs. 502/92 – invocato dal dipendente per il mantenimento in servizio oltre tale data – consente però ora ai dirigenti medici (e del ruolo sanitario) la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Fino alla pubblicazione – in G.U. n. 101 del 04/03/2015 – della circolare F.P. n. 2 del 19/02/2015, la dottrina considerava la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari fino al 40° anno di servizio effettivo sempre come un diritto potestativo del dipendente, anche con riferimento a risposte a quesiti specifici fornite dall'ex INPDAP.

In linea con tale posizione era la Funzione Pubblica che, con nota n. 53309 del 20/11/2013, aveva confermato la vigenza dell'art. 22 L. 183/2010 anche alla luce delle innovazioni apportate alla disciplina previdenziale dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nonché delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013.

A seguito della riscrittura dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72 comma 11 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008 – effettuata dal comma 5 dell'art. 1 D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 – la Funzione Pubblica, con la predetta circolare n. 2/2015, ha però modificato la propria posizione in merito alla valenza del "diritto" alla permanenza in servizio oltre il limite dei 65 anni, fornendo le conseguenti nuove linee interpretative per l'applicazione della normativa di interesse. In particolare, come precisato al punto 2.3.2 della circolare, per i dirigenti medici del SSN vige un regime speciale in forza del quale *"l'amministrazione potrà accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"*. Ma si chiarisce anche che, salvo si tratti di responsabile di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge precedentemente indicate. Ne deriva che, almeno nel caso di dirigenti non di struttura complessa – come nel caso del Dr. Baggio – non è (più) configurabile un diritto potestativo alla permanenza, ben potendo l'amministrazione tenere invece conto delle proprie esigenze organizzative ai fini delle decisioni da assumere.

Sul punto il Direttore del Distretto di Macerata ha espresso parere favorevole alla richiesta del dipendente. Con riferimento alle esigenze organizzative, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione funzionale dei servizi di cui alla determina ASUR/DG n. 481/2016, si ritiene opportuno accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro – ex art. 15-nonies del D.L. 502/92, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010 – fino al 31/12/2017, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro dal 01/01/2018, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 5 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, come da interpretazione fornita con circolare F.P. n. 2/2015.

Alla data indicata di permanenza il Dr. Baggio raggiungerà 43 anni, 6 mesi e 27 giorni di anzianità contributiva, di cui 37 anni 6 mesi e 27 giorni di servizio effettivo, computando come tali i periodi di cui ai punti 1 e 2 in precedenza esposti, secondo le indicazioni fornite dalla nota operativa Inpdap n. 56/2016.

Relativamente alla prescritta condizione del non aumento del numero dei dirigenti, si deve rilevare che trattasi di limitazione che all'entrata in vigore della legge era stata interpretata come impossibilità di consentire il rientro di dirigente cessato e già sostituito. Il terzo comma dell'art. 22 L. 183/2010, entrata in

vigore il 24/11/2010, ha permesso infatti la permanenza in servizio oltre i limiti d'età anche di dirigenti già cessati, purchè in servizio al 31/01/2010. La circolare F.P. n. 2/2012 sulla questione – molto importante, costituendo ragione di rigetto dell'istanza – non ha fornito alcuna indicazione.

In ogni modo, in tema di invarianza numerica – in coerenza con le direttive a suo tempo fornite dall'Asur con nota 11894/2012 e successiva corrispondenza, con particolare riferimento agli impatti sul piano occupazionale – si deve rilevare che la permanenza è limitata al corrente anno 2017 e che nel piano occupazionale 2017 in corso di definizione si tiene conto del differimento del collocamento a riposo.

Ai fini della spesa il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2017.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente medico **Dr. Baggio Compagnucci Aldo** fino al 31/12/2017, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 01/01/2018;
2. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il predetto avrà maturato un'anzianità contributiva di 43 anni, 6 mesi e 27 giorni di anzianità contributiva, di cui 37 anni 6 mesi e 27 giorni di servizio effettivo;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2017;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Il Dirigente

Dr. Fabrizio Trobbiani



Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Ippoliti



- ALLEGATI -

non sono presenti allegati



REGIONE MARCHE

Numero 273/AV3

Data 01/03/2017

DETERMINA N. 273/AV3 DEL 01/03/2017

**Dr. Baggio Compagnucci Aldo – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.
Determinazioni.**

PUBBLICAZIONE:

dal 01/03/2017 al 15/03/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 01/03/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

01/03/2017

Collegio Sindacale: inviata con nota del 1 MAR. 2017

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____